Consiglio regionale della Calabria

XIII LEGISLATURA

14^ Seduta

Lunedì 5 ottobre 2026

Deliberazione n. 89 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Legge regionale – Abrogazione legge regionale 3 marzo 2026, n. 9 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25 (Statuto della Regione Calabria).

Presidente: Salvatore Cirillo
Consigliere – Questore: Luciana De Francesco
Segretario Generale: Tommaso Calabrò
Segretario d'Aula: Antonio Michele Cento

Consiglieri assegnati 31

Consiglieri presenti 27, assenti 4.

...omissis...

Il Presidente, quindi, essendo stati approvati separatamente in prima lettura a maggioranza assoluta i due articoli della proposta di legge in argomento, nessuno avendo chiesto di intervenire in sede di dichiarazione di voto, pone in votazione la legge nel suo complesso e, deciso l'esito – presenti e votanti 27, a favore 27 –, ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"

...omissis...

IL PRESIDENTE: f.to Cirillo
IL CONSIGLIERE – QUESTORE: f.to De Francesco
IL SEGRETARIO GENERALE: f.to Calabrò
IL SEGRETARIO D'AULA: f.to Cento

È conforme all'originale.
Reggio Calabria, 7 ottobre 2026

Il Dirigente
Settore Segreteria Assemblea
(Dott. Antonio Michele CENTO)

Antonio
Michele Cento
07.10.2026
10:55:07
GMT+02:00

Il Segretario Generale
(Dott. Tommaso CALABRÒ)

Tommaso
Calabrò
07.10.2026
11:04:07
GMT+02:00

Consiglio regionale della Calabria

Allegato alla deliberazione
n. 89 del 5 ottobre 2026

XIII LEGISLATURA

L E G G E R E G I O N A L E

ABROGAZIONE LEGGE REGIONALE 3 MARZO 2026, N. 9 (MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 19 OTTOBRE 2004, N. 25 (STATUTO DELLA REGIONE CALABRIA)

Testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 5 ottobre 2026.

Reggio Calabria, 7 ottobre 2026

IL PRESIDENTE
(Salvatore Cirillo)

Firmato digitalmente da
Salvatore Cirillo
CN = Salvatore Cirillo
C = IT

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente legge tende ad abrogare la legge regionale di modifica dello Statuto regionale, promulgata con il numero 9 del 3 marzo 2026 recante: "Statuto della Regione Calabria".

In considerazione del disposto dell'articolo 1, comma 2 della legge regionale n. 45/2025 (Disciplina del referendum popolare per l'approvazione dello Statuto regionale) la modifica statutaria in questione era stata promulgata dopo il decorso del termine fissato per l'eventuale impugnativa costituzionale da parte del Governo (non avvenuta), sul presupposto che le modifiche apportate (adeguamento a disposizioni di legge nazionale e disposizioni di carattere organizzativo) esulassero dall'ambito di applicazione della legge regionale sul referendum confermativo.

È noto che sette consiglieri regionali hanno proposto ricorso dinanzi all'Ufficio centrale regionale per il Referendum presso la Corte di Appello di Catanzaro che, accogliendo la richiesta, ha disposto l'avvio della procedura referendaria volta a confermare le già menzionate modifiche allo Statuto regionale.

Per effetto dell'ordine impartito dal predetto Ufficio, con D.P.G.R. n. 59 del 11 agosto 2026 è stato indetto il referendum popolare avente ad oggetto la legge regionale 3 marzo 2026, n. 9, recante "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25 (Statuto della Regione Calabria)".

La Regione Calabria ha contestato la decisione assunta dall'Ufficio della Corte d'Appello di Catanzaro ed il contenzioso – tuttora in corso – rischia di non concludersi prima del 29 novembre 2026, data fissata per la consultazione popolare.

Le risorse finanziarie occorrenti allo svolgimento delle operazioni referendarie sono pari ad € 7.000.000,00 e gli adempimenti preliminari richiedono un immediato esborso di risorse.

La situazione di eccessiva incertezza che caratterizza la vicenda in questione, impone una scelta politica di rispetto delle risorse pubbliche, per evitare il rischio di concretizzare la spendita di ingente denaro.

Si ritiene, pertanto, con la legge in oggetto di abrogare integralmente la legge regionale 3 marzo 2006, n. 9, che ha approvato le modifiche allo Statuto della Regione Calabria, con espressa riviviscenza del testo normativo ante-riforma

(ripristino della formulazione dell'articolo 35 comma 3 ed abrogazione dell'articolo 34-bis dello Statuto).
A salvaguardia delle iniziative giudiziarie promosse dalla Regione appare opportuno prevedere che la legge dia evidenza del contenzioso pendente.
La legge non ha effetti sul bilancio della Regione non comportando oneri a carico del medesimo.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Tabella 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
1	La presente disposizione normativa ha carattere ordinamentale. Prevede, l'abrogazione della l.r. n. 9/2026.	//	//	//
2	Prevede l'invarianza finanziaria della legge regionale trattandosi di norma di carattere ordinamentale.	//	//	//

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

Atteso che la presente legge reca disposizioni di carattere ordinamentale che non implicano nuovi o maggiori oneri finanziari per il bilancio regionale, non vengono esplicitati i criteri di quantificazione.

Tabella 2 - Copertura finanziaria:

Programma/Capitolo	Anno 2026	Anno 2027	Anno 2028	Totale
	//	//	//	//
Totale	//	//	//	//

Il Dirigente
Settore Segreteria Assemblea
(Dott. Antonio Michele Cento)

Antonio Michele
Cento
07.10.2026
10:55:07
GMT+02:00

Art. 1

(*Abrogazione l.r. n. 9/2026 e disposizioni normative*)

1. La legge regionale 3 marzo 2026, n. 9 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25 (Statuto della Regione Calabria) è abrogata. Restano salvi gli effetti già prodotti dalla legge regionale 3 marzo 2026, n. 9.

2. Per effetto dell'abrogazione di cui al comma 1, è ripristinato il disposto dell'articolo 35, comma 3 ed è abrogato l'articolo 34-bis dello Statuto della Regione Calabria.

3. Restano salvi gli effetti conseguenti agli esiti dei contenziosi concernenti le iniziative referendarie.

Art. 2

(*Clausola di invarianza finanziaria*)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione Calabria.